

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 155-A)

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE)

(RELATORE MERLIN)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MARABINI, BOSI, NENNI Giuliana, GALLOTTI
BALBONI Luisa e GELMINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 1958

Comunicata alla Presidenza il 14 luglio 1959

Provvedimenti per lo sviluppo delle Partecipanze agrarie emiliane

ONOREVOLI SENATORI. — Col disegno di legge sopraindicato si propone una spesa di lire 500 milioni a titolo di contributo per miglioramento fondiario e bonifica agraria a favore di sei partecipanze agrarie esistenti nei comuni di Cento (Ferrara), Nonantola (Modena), San Giovanni in Persiceto, Santa Agata Bolognese, Pieve di Cento, Medicina, Villa Fontana (Bologna). Nello stesso tempo si concedono esenzioni da imposte anche fondiarie ed esenzioni dai contributi unificati in agricoltura.

La somma dovrebbe essere distribuita in dieci anni.

La estensione totale del terreno favorito dalla legge sarebbe di ettari 6.400, assegnato in godimento a migliaia di partecipanti.

Il disegno di legge non indicava i mezzi con i quali si poteva far fronte alla spesa, e perciò si violava l'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione.

Più tardi i proponenti modificarono il termine iniziale del decennio spostandolo al bilancio 1960-61 ed introducendo un emenda-

mento che dice così: « All'onere di 500 milioni derivante dalla presente legge si provvederà a carico del fondo inserito in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura per lo esercizio 1960-61 ».

La maggioranza della Commissione però ritiene che con tale formula si eluda il precepto della Costituzione e non si soddisfi alla volontà del legislatore. Perciò solo il disegno di legge merita di essere respinto.

Ma vi sono anche ragioni di merito che portano alla stessa conclusione. La 5^a Commissione aveva infatti già osservato quanto segue:

« La Commissione finanze e tesoro rileva che non è possibile ammettere stanziamenti speciali per particolari forme di aventi diritto a contributi per miglioramento fondiario il quale va curato con i fondi a ciò destinati secondo criteri di scelta e competenza del Potere esecutivo.

« Inoltre occorre tener presente che accanto alle sei partecipanze dell'Emilia vi sono moltissime altre istituzioni di analoga natura negli ex stati pontifici oltre le regole cadorine e ampezzane ed altre istituzioni del genere sia nel continente che nelle isole.

« Va inoltre osservato che non è neppure ammissibile esonerare le partecipanze dalla imposta sui terreni che è una imposta di natura reale, e dal pagamento dei contributi unificati che non sono imposte ma contributi assicurativi.

« Per ottenere lo scopo che si propone il disegno di legge potrebbero essere estese alle partecipanze agrarie emiliane le norme previste dalla legge sulla piccola proprietà contadina e determinate condizioni che potrebbero essere le seguenti:

« a) che le partecipanze si diano una regolare costituzione e uno statuto (come le regole cadorine sono state tenute a fare);

« b) che le partecipanze siano assoggettate al controllo della loro gestione (Commissariato usi civici, Giunta provinciale amministrativa, Pretori, eccetera), per evitare che diventino solo il modo di esercitare influenze di carattere politico ».

L'8^a Commissione, sempre nella sua maggioranza, ha fatto le seguenti osservazioni:

che le dette partecipanze agrarie possono benissimo per opere di bonifica agraria usufruire delle provvidenze concesse col testo unico approvato con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

che quanto al credito agrario esse non ne sono escluse e possono perciò goderne come qualunque altro proprietario di terra;

che infine non possono certo quei terreni essere esonerati dall'imposta fondiaria perchè questa imposta colpisce tutti i terreni senza riguardo alla loro capacità contributiva, in quanto le aliquote sono proporzionali;

che infine non possono essere tolti alle dette partecipanze agrarie gli obblighi che derivano dalla assistenza sociale con i contributi unificati in agricoltura se non a patto di non poter poi dare ai lavoratori i benefici della assistenza sociale.

Bisognerebbe pertanto che lo Stato si assumesse questo onere.

Per tutte queste ragioni la 8^a Commissione, nella sua maggioranza, ha dato incarico al sottoscritto relatore di esprimere all'Assemblea il parere contrario all'accettazione del proposto disegno di legge.

MERLIN, relatore

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Allo scopo di consentire l'attuazione delle necessarie opere di trasformazione fondiaria, sui terreni di proprietà delle Partecipanze, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni a titolo di contributo per miglioramento fondiario e bonifica agraria. Tale spesa sarà iscritta negli stati di previsione della spesa dei Ministeri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici e ripartita nel decennio 1958-1959 - 1968-69 per 50 milioni ogni esercizio annuo.

Le somme non impegnate in un esercizio sono portate in aumento negli stanziamenti dell'esercizio successivo. Lo stanziamento sarà erogato alle singole Partecipanze in accoglimento dei relativi progetti di trasforma-

zione fondiaria inoltrati da ogni Partecipanza all'Ispettorato agrario compartimentale per l'Emilia e Romagna.

Art. 2.

Le Partecipanze agrarie sono esentate durante il decennio 1959-68 dal pagamento della imposta sui terreni e relative sovraimposte provinciale e comunale, dalla imposta sui redditi agrari e relative addizionali provinciali e comunali; nonchè dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura.

Art. 3.

Le Partecipanze agrarie emiliane hanno diritto di usufruire di tutte le provvidenze a favore della piccola proprietà contadina, incluse le agevolazioni tributarie, disposte dalle leggi vigenti in materia.